

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: IL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE E TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Dott. Marco De Iapinis

TRACCIA

Un contribuente, lavoratore autonomo, per il periodo d'imposta 2013 ha versato, a saldo ed acconti, IRAP per complessivi Euro 9.500. Da una successiva analisi della sua posizione fiscale si rende edotto che per lui non si configura il presupposto per l'applicazione dell'imposta e quindi, il 10 gennaio 2015 presenta tempestiva istanza di rimborso per le somme indebitamente pagate, con la quale richiede l'IRAP versata oltre gli interessi maturati e maturandi.

Il candidato, con gli elementi in suo possesso, predisponga un ricorso avverso il silenzio rifiuto o il diniego espresso dell'Agenzia delle Entrate.

ANALISI DELLA TRACCIA

Dalla traccia emergono i seguenti elementi:

- a. Il contribuente non era tenuto al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive, in quanto in capo allo stesso non veniva a configurarsi il presupposto della autonoma organizzazione così come inteso dal legislatore al momento dell'Istituzione dell'IRAP; in quanto egli svolge la sua attività con prevalente apporto di lavoro proprio.
- b. Il valore della pretesa, determinato e determinabile ai sensi dell'art. 12, co. 5 del D.lgs. 546/1992, è pari a complessivi Euro 9.500.
- c. Dal punto precedente, discende l'obbligo posto in capo al contribuente di presentare preliminarmente reclamo che può contenere una motivata proposta di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992.
- d. Il 10/01/2015, il contribuente presentava istanza di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

ESITO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA

1. L'ufficio accoglie l'istanza di rimborso e concede lo stesso al contribuente.
Estinzione della procedura per il venir meno dell'oggetto del contendere;
2. l'Ufficio con atto motivato in data 28 febbraio 2015 rifiuta il rimborso al contribuente;
3. l'Ufficio non si pronuncia in merito alla istanza presentata (silenzio rifiuto)

SEGUE

Nei casi 2 e 3 il contribuente per far valere le sue ragioni deve ricorrere avverso la decisione dell'ufficio investendo la Commissione Tributaria competente in merito alla controversia.

Si ricorda che il processo tributario consta di tre gradi di giudizio e che il primo grado si apre dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali o di 1° grado se competenti sono quelle delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

ART. 21, D.LGS. 546/1992

Caso di cui al punto 2.

Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 20,co.1), nel nostro caso il diniego al rimborso.

Caso di cui al punto 3.

Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, può essere proposto soltanto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (artt. 21, co.2; 19, co.1, lett. g).

RICORSO

Ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. 546/1992, co.1: «Il processo tributario è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale».

Al 2° comma, vengono indicati gli elementi che il ricorso deve contenere: «Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e) dei motivi».

ESEMPIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI _____

RICORSO CON ISTANZA DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992

ed ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA
UDIENZA

SEGUE

Proposto dal Sig. _____, nato a _____,
il _____, residente/domiciliato in _____,
alla via/piazza _____,
C.F. _____, e numero di
P.IVA _____,
rappresentato e difeso, per procura in calce/a
marginie al presente atto dal dott. _____,
commercialista in _____,
C.F. _____, PEC _____, n.
fax _____, presso il cui Studio in
_____, ha eletto domicilio

SEGUE

ESEMPIO DI PROCURA DA APPORRE IN CALCE O A MARGINE DEL RICORSO

Procura speciale

Io sottoscritto _____, nato a _____, con domicilio fiscale in _____, C.F. _____, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, il dott. _____, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo altresì domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso lo studio del dott. _____, sito in _____.

Luogo e data

Firma del proponente il ricorso

È autentica la firma

Dott. *(firma del difensore, egli stesso autentica la firma del ricorrente)*

SEGUE

Contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in persona del Direttore pro tempore, in relazione al diniego all'istanza di rimborso IRAP periodo d'imposta 2013 notificata in data ___/___/___ (10/01/2015)(All.1, *allegare l'istanza di rimborso oggetto di diniego*), per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati.

SEGUE SPIEGAZIONE DEL FATTO

FATTO

L'odierno ricorrente, dal _____, svolge attività di _____, con prevalente apporto di lavoro proprio (*indicare gli elementi di fatto a riprova di tale affermazione, ad esempio esiguità di beni strumentali impiegati, assenza di dipendenti, ecc.*).

Nonostante ciò, egli provvedeva, per l'anno d'imposta 2013, al versamento dell'Irap e, in particolare:

- In data 16 giugno 2014 al versamento, a titolo di saldo IRAP, della somma di Euro 4.750 (All.2, *allegare quietanza di versamento*);
- In data 16 giugno 2014 al versamento, a titolo di primo acconto IRAP, della somma di Euro 1.900 (All.3, *inserire quietanza di versamento*);
- In data 1 dicembre 2014 al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP, della somma di Euro 2.850 (All.4, *allegare quietanza di versamento*)

Per un totale relativo pari ad Euro 9.500.

SEGUE

Alla luce delle circostanze descritte in premessa, in data 10/01/2015, il ricorrente presentava, istanza di rimborso (All.1) per l'importo complessivo di Euro 9.500 oltre interessi maturati e maturandi, per i versamenti a saldo ed in acconto dell'IRAP non dovuta per il periodo d'imposta 2013, alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di _____, che, con il silenzio rifiuto, non accoglieva la richiesta.

Avverso il citato silenzio rifiuto, il ricorrente, rappresentato e difeso dal sottoscritto, propone ricorso per l'unico e seguente motivo

MOTIVI

MOTIVI

(sono le argomentazioni alla base della richiesta)

per esempio:

A norma dell'articolo 2, del D.Lgs.446/97, che ha introdotto l'IRAP, presupposto dell'imposta è *l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.*

Pertanto, presupposto oggettivo dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Configurandosi in capo al soggetto una non soggezione ad organizzazioni altrui, l'utilizzo di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile nonché l'impiego stabile di collaboratori.

Nel caso di specie il ricorrente, come descritto in premessa, svolge la sua attività professionale con apporto prevalente di lavoro proprio *(indicare gli elementi di fatto a riprova di tale affermazione, es. inserimento in strutture riferibili a terzi, esiguità dei beni strumentali impiegati, ect).*

(Indicare a sostegno dei propri motivi sentenze a favore e dichiarazione dei redditi, ect).

Per esempio, la Corte Costituzionale, nella sentenza 21 maggio 2001, n. 156, ha affermato che il presupposto dell'IRAP non è integrato «*nel caso di una attività professionale [...] svolta in assenza di elementi di organizzazione*».

[...]

SEGUE

Per tutti questi motivi, il sottoscritto, nella qualità indicata in epigrafe,

CHIEDE

A codesta Commissione Tributaria Provinciale che il presente ricorso venga accolto e che l'Ill.ma Commissione Tributaria adita dichiari il silenzio diniego dell'Amministrazione finanziaria illegittimo, nullo ed infondato, disponendo altresì conseguentemente l'integrale rimborso dell'IRAP indebitamente versata per l'anno d'imposta 2013, così come richiesto dal ricorrente, oltre agli interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese ed onorari.

Si chiede altresì

a Codesta Commissione che la presente controversia sia discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33, co.1, del D.lgs. 546/92.

Dichiarazione di valore della causa (vedi dopo)

Ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis, del D.P.R.115/2002, si dichiara che il valore della causa, ai fini del contributo unificato, ammonta ad Euro 9.500.

Luogo e data

Firma del difensore

Allegati al ricorso

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

- La determinazione del valore della causa è disciplinata dal co. 5, dell'art 12, del D.lgs. 546/92 il quale recita: «[...] *Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato,[...]*».
- La determinazione del valore della lite è di fondamentale importanza innanzi tutto per calcolare il valore del contributo unificato da pagare al momento della costituzione in giudizio e poi per verificare il procedimento da seguire per la presentazione del ricorso che, come nel nostro caso, essendo inferiore ai 20.000 e trattandosi di un atto emanato dall'Agenzia delle Entrate, obbliga il ricorrente a presentare preliminarmente istanza di reclamo con mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 pena la inammissibilità del ricorso.
- L'omessa indicazione del valore della causa comporta l'applicazione in misura doppia del contributo unificato ma non è causa di improcedibilità del ricorso

CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali	
Controversie di valore fino a euro 2.583,28	€ 30,00
Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000	€ 60,00
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000	€ 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000	€ 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000	€ 500,00
Controversie di valore superiore a euro 200.000	€ 1.500,00
Controversie con valore indeterminato	€ 120,00
Attenzione: Nel ricorso introduttivo del giudizio: - Ove il difensore <u>non indichi</u> il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 - ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale	Il C.U. è aumentato della metà

ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE

ISTANZA

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs.546/92

Il Sig. _____, come prima rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Il valore della pretesa ai fini dell'art. 17-bis, del D.lgs. 546/92 è pari ad Euro 9.500.

Si comunica in ogni caso la propria disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento,

(si indichino i recapiti del difensore perso il quale si è eletto domicilio)

Infine vanno indicati i documenti richiamati nel ricorso

All.1 _____

All.2 _____

.
. .
.

Luogo e data

Firma del difensore

NOTIFICA ART. 21, D.LGS. 546/92

Il ricorso con reclamo deve essere notificato in originale alla controparte nei termini di cui all'articolo 21, co.2, del D.lgs. 546/92, cioè decorsi novanta giorni dalla notifica dell'istanza di rimborso qualora non si abbia ricevuto risposta.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ART. 22, D.LGS.546/92

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o comunque sia fallito il tentativo di mediazione, il ricorrente ha 30 gg per costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente depositando, o trasmettendo a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla segreteria della Commissione, l'originale del ricorso con istanza di mediazione consegnato o spedito per posta alla controparte, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Non è infatti necessario provvedere a una nuova notifica in quanto il reclamo integra a tutti gli effetti il ricorso ed è già stato notificato all'amministrazione.

Inoltre, all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso con reclamo, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo unificato.

TERMINI

SCHEMA PROCEDIMENTO RICORSO (contro atti il cui valore della lite > €20.000,00)			
ART.	ADEMPIMENTO	TERMINI	DECORRENZA
21	Presentazione Ricorso	Entro 60 gg.	Dalla notifica dell'atto impugnato
22	Deposito o spedizione della Costituzione in giudizio per il ricorrente	Entro 30 gg.	Dalla consegna o spedizione o notifica del ricorso alla controparte
23	Deposito o spedizione della Costituzione in giudizio per la parte resistente	Entro 60 gg.	Dalla data di ricezione del ricorso
24	Integrazione dei motivi del ricorso con le stesse modalità di presentazione del ricorso e successivo deposito in segreteria	Entro 60 gg.	Dalla notizia di deposito da parte avversa di nuovi documenti o per ordine della Commissione prima che venga stabilita la data di trattazione o l'udienza. Qualora sia già fissata può essere chiesto rinvio
32	Deposito Documenti	Entro 20 gg. liberi	Prima della data di trattazione
32	Deposito Memorie	Entro 10 gg. liberi	Prima della data di trattazione
33	Deposito in segreteria e notifica alle parti dell'Istanza per la discussione in pubblica udienza	Entro 10 gg. liberi	Prima della data di trattazione
32	Deposito Brevi repliche (se in camera di consiglio)	Entro 5 gg. liberi	Prima della data di trattazione

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Grazie per l'attenzione

Dott. Marco De Iapinis

e-mail: deiapinis@gmail.com